

FONDO SOSTEGNO LOCAZIONE ANNO 2021

CRITERI DI ACCESSO

Possesso dei seguenti requisiti alla data di apertura dei bandi (26/11/2021):

- a) cittadinanza italiana, oppure cittadinanza di uno Stato aderente all'Unione Europea oppure cittadinanza di altro Stato e possesso di titolo di soggiorno in corso di validità;

ALLEGARE ALLA DOMANDA:

- DOCUMENTO DI IDENTITA' E CODICE FISCALE DI TUTTI I COMPONENTI DEL NUCLEO FAMILIARE;
- PERMESSO DI SOGGIORNO DEL RICHIEDENTE;

- b) residenza anagrafica nell'alloggio oggetto del contratto di locazione per il quale si richiede il contributo;

- c) titolarità di un contratto di locazione ad uso abitativo regolarmente registrato, intestato al richiedente, per un immobile ad uso abitativo relativo all'anno 2021 di categoria catastale A2, A3, A4, A5 e A6;

CONTRATTO COINTESTATO:

ognuno dei soggetti cointestatari può presentare domanda se alla data dell'apertura del bando edizione 2021 fanno parte di nuclei familiari distinti, indicando la quota parte del canone corrisposto;

ALLEGARE ALLA DOMANDA:

- CONTRATTO DI LOCAZIONE:
se hanno più contratti di locazione nel corso dell'anno: farli portare tutti;
- REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO PRESSO L'AGENZIA DELLE ENTRATE;

- d) canone annuale di locazione 2021, come risultante dal contratto registrato, intestato al richiedente, escluse le spese accessorie, non superiore a euro 6.000,00;

il contratto di locazione deve essere riferito ad un alloggio utilizzato dal richiedente nel 2021 come residenza anagrafica e abitazione principale;

ALLEGARE ALLA DOMANDA:

LE RICEVUTE DI PAGAMENTO DA GENNAIO 2021 DEL CANONE DI LOCAZIONE.

No spese condominiali.

SONO AMMISSIBILI: ricevute cartacee firmate dal proprietario oppure estratti conto dei movimenti a favore del proprietario.

LE RICEVUTE DI PAGAMENTO RELATIVE ALLE MENSILITA' MANCANTI AL MOMENTO DELLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA VANNO RACCOLTE ENTRO IL 09/01/2022 E INVIATE DA PARTE DI OGNI COMUNE DELL'AMBITO TERRITORIALE AL COMUNE DI ALBA, UNITAMENTE ALLE DOMANDE PERVENUTE, ENTRO IL 21/01/2022.

- e) **il valore del reddito complessivo è quello riportato nella attestazione ISEE 2021:**

Entrambi i documenti ISEE 2021 e ISEE CORRENTE 2021 sono ammissibili per l'accesso al bando.

in caso di imminente scadenza dei termini per l'accesso al bando:

OK Dichiarazione sostitutiva unica (DSU).

ALLEGARE ALLA DOMANDA:

ISEE 2021 in corso di validità O DSU.

I coniugi non legalmente separati che hanno diversa residenza anagrafica fanno parte dello stesso nucleo familiare;

FASCIA A: valore del reddito complessivo riportato nella attestazione ISEE 2021 uguale o inferiore a euro 13.405,08 e incidenza del canone di locazione risultante dalla attestazione ISEE 2021 superiore al 14%;

FASCIA B: valore del reddito complessivo riportato nella attestazione ISEE 2021 superiore a euro 13.405,08, ma inferiore a euro 25.000 rispetto al quale l'incidenza del canone di locazione risultante dalla attestazione ISEE 2021 risulti superiore al 24%.

Per la fascia b il valore ISEE deve essere inferiore a euro 21.201,19;

IMPORTANTE DA DIRE AL MOMENTO DELLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA:

In applicazione del principio di gradualità stabilito dall'art 2, comma 3, del DM 7 giugno 1999 in favore dei nuclei familiari a più basso reddito, l'accesso alla ripartizione di cui alla fascia b) è condizionato all'integrale soddisfazione del fabbisogno delle domande di fascia a) come raccolto dai Comuni. Qualora le risorse non siano sufficienti per l'integrale soddisfacimento della fascia b), esse vengono assegnate ai richiedenti in base al reddito più basso e all'incidenza del canone più alta.

IN CASO DI REDDITO COMPLESSIVO DEL NUCLEO PARI A ZERO O INFERIORE AL CANONE DI AFFITTO ANNUO:

dichiarazione della fonte di sostentamento del nucleo familiare (aiuto economico da parte di familiari o altre persone fisiche, da parte di Servizi sociali, da parte di enti o associazioni): le ricevute dei pagamenti possono anche essere intestate a chi presta aiuto economico.

In caso di reddito superiore al canone di affitto, le ricevute di pagamento devono essere intestate al medesimo locatore/intestatario del contratto di locazione: le domande corredate da bonifici effettuati da altri soggetti (come ad es. i genitori del locatore) comportano l'esclusione dalla corresponsione del contributo.

DICHIARAZIONE DI AVER PERCEPITO ALTRI AIUTI ECONOMICI PER L'AFFITTO:

non sono causa di esclusione i contributi erogati da soggetti pubblici o privati per il pagamento dei canoni di locazione. Gli importi di tali contributi devono essere indicati in domanda, in quanto per il principio della non cumulabilità devono essere scomputati dal contributo FSL 2021.

Vanno dichiarati anche eventuali contributi erogati dal comune a valere sul fondo di cui all'art. 53 del DL 25 maggio 2021 n. 73 (misure di solidarietà alimentari e di sostegno alle famiglie che versano in stato di bisogno per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche), laddove sia stato erogato un contributo per il pagamento del canone di affitto 2021.

NOVITA' 2021: REDDITO DI CITTADINANZA

Ammissibile la domanda dei percettori di reddito/pensione di cittadinanza!

MA DA DIRE: i contributi non sono cumulabili con la quota destinata all'affitto del c.d. reddito/pensione di cittadinanza. I Comuni, successivamente all'erogazione dei contributi, comunicano all'INPS la lista dei beneficiari, ai fini della compensazione sul reddito di cittadinanza per la quota destinata all'affitto.

CAUSE DI ESCLUSIONE

- 1) i conduttori di alloggi di categoria catastale A1, A7, A8, A9 e A10;
- 2) gli **assegnatari di alloggi di edilizia sociale e i conduttori di alloggi fruitori di contributi pubblici;**

non possono accedere al Fondo sostegno locazione coloro che per l'intero anno 2021 risultano essere:

- assegnatari di un alloggio di edilizia sociale;
- assegnatari o conduttori di un alloggio di edilizia agevolata/convenzionata realizzato con contributi pubblici da operatori provati, comprese le cooperative edilizie di abitazione.

Nel caso di assegnazione avvenuta nel corso dell'anno 2021, va computato, ai fini del contributo per la locazione, soltanto l'eventuale canone di locazione corrisposto in qualità di conduttore di alloggio di edilizia privata;

- 3) i conduttori di alloggi che hanno beneficiato di contributi erogati dalla Regione Piemonte per contratti stipulati nell'anno 2021 tramite le Agenzie sociali per la locazione (**ASLo**);
- 4) i conduttori di alloggi che hanno beneficiato di contributi del Fondo per la Morosità incolpevole (**FIMI**) erogati nell'anno 2021;
- 5) i conduttori all'interno del cui nucleo familiare siano presenti titolari di **diritti esclusivi di proprietà**, usufrutto, uso e abitazione su uno o più immobili (di qualunque categoria catastale) ubicati in qualsiasi località del territorio italiano;

SI PUO' CONTROLLARE DALL'ISEE NEL RIQUADRO MODALITA' DI CALCOLO ISEE ORDINARIO:

L'ISEE ordinario si applica inoltre alle **prestazioni agevolate di natura socio-sanitaria non residenziali per persone maggiorenni e ai corsi di dottorato**, qualora non si intenda avvalersi della facoltà di considerare un nucleo familiare ristretto (composto dal beneficiario, dall'eventuale coniuge e dagli eventuali figli)².

- relativamente all'indicatore calcolato si fornisce la modalità di calcolo:

1 - MODALITÀ DI CALCOLO ISEE ORDINARIO			
	Somma dei redditi dei componenti del nucleo	Euro	+ 5.371,00
	Reddito figurativo del patrimonio mobiliare del nucleo	Euro	+ 0,00
	Detrazioni per spese e franchigie del nucleo	Euro	- 1.524,00
	Indicatore Situazione Reddittuale (ISR)	Euro	3.847,00
	Patrimonio mobiliare del nucleo	Euro	+ 76,00
	Detrazione patrimonio mobiliare	Euro	- 76,00
	Patrimonio immobiliare del nucleo	Euro	+ 0,00
	Detrazione patrimonio immobiliare	Euro	- 0,00
	Indicatore Situazione Patrimoniale (ISP)	Euro	0,00
	Indicatore Situazione Economica (ISE)	Euro	3.847,00
	Parametro calcolato in base al numero di componenti del nucleo		2,04
	Eventuali maggiorazioni applicate		0,00
	Valore della scala di equivalenza		2,04

Ciò che determina l'esclusione è l'esclusività del diritto di proprietà, usufrutto, uso e abitazione, ovvero il 100%, considerando anche la somma dei diritti parzialmente detenuti dai componenti il medesimo nucleo familiare sullo stesso immobile. La valutazione delle quote parziali, infatti, va fatta a livello di nucleo del richiedente: pertanto se due o più componenti dello stesso nucleo detengono complessivamente il 100% scatta l'esclusione, altrimenti si può accedere al contributo. La verifica dell'assenza di proprietà deve essere effettuata con riferimento alla data di apertura del bando FSL 2021.

La disposizione non si applica:

- nel caso di nuda proprietà;
- nel caso di alloggio che risulti inagibile da certificazione rilasciata dal Comune (**ALLEGARE CERTIFICATO DI INAGIBILITÀ**);
- nel caso il richiedente, legalmente separato o divorziato, per effetto di sentenza o accordo omologato ai sensi della normativa vigente, non abbia la disponibilità della casa coniugale di cui è proprietario (**ALLEGARE DOCUMENTAZIONE**).